



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI SOCIALI
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Circolare
Classificazione: VII/11
N. allegati: 0

Ai Responsabili di Struttura

A tutto il personale tecnico amministrativo

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in lavoro agile a seguito della circolare congiunta Ministero Pubblica amministrazione e Ministero del Lavoro del 5 gennaio 2022. Differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale

Gentilissime/i,

in data 5 gennaio u.s. i Ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro hanno firmato una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche a usare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, ivi incluso il ricorso al lavoro agile.

A tale riguardo si forniscono le seguenti indicazioni relative all'applicazione della suddetta circolare valedoli **fino al 31 gennaio 2022**.

🚩 Lavoro agile emergenziale per le strutture per le quale i servizi possono essere erogati secondo tale modalità

Tra gli strumenti cui è possibile far ricorso al fine di far fronte all'acuirsi dei contagi manifestatosi in questo particolare periodo emergenziale, è prevista la possibilità di avvalersi del lavoro agile quale strumento di flessibilità nell'organizzazione del lavoro, nel rispetto dei servizi resi all'utenza. In particolare sarà possibile il ricorso al lavoro agile anche per far fronte alle problematiche inerenti ai contagi da Covid-19, sulla base dell'andamento dei contagi e delle contingenze che possono riguardare il personale.

A tale proposito, **per il corrente mese di gennaio**, sarà possibile il ricorso al **lavoro agile emergenziale** per un **massimo complessivo di 5 giorni**, concesso per motivi cautelari nei casi di:

- quarantena e auto-sorveglianza (sintesi riportata in calce alla circolare) per contatti stretti con un soggetto confermato positivo al Covid-19;
- negativizzazione del/della dipendente in presenza di soggetto positivo che è convivente;



- fine dell'isolamento dopo 24 ore dalla negativizzazione in attesa certificazione automatica Asl.
- assistenza a figlie/i minori di 14 anni, in caso di attivazione della didattica a distanza.

Il personale che si trovi nelle condizioni sopra descritte potrà svolgere lavoro agile, nei limiti di 5 giorni, inserendo il giustificativo **“lavoro agile emergenziale”** nel sistema di gestione delle presenze Startweb, **avendo cura di descrivere, nel campo note, la motivazione della richiesta del lavoro agile emergenziale.**

Attenzione: l'inserimento della motivazione è obbligatorio e può essere relativo esclusivamente a situazioni di contatti/problematiche attinenti al Covid-19.

Categorie di personale escluse dallo svolgimento del lavoro agile

Si ricorda che, come previsto dalla circolare Rep. n. 85/2021, Prot n. 199447 del 15/11/2021, è stata esclusa la possibilità di ricorso al lavoro agile per il personale afferente ai **Presidi** in considerazione della particolare natura dei servizi resi da tali strutture chiamate a garantire la continuità in sede dei seguenti servizi essenziali: gestione dei plessi, teledidattica, didattica in presenza, supporto agli esami. Tra le categorie di personale per il quale è escluso il ricorso al lavoro agile, rientra il **personale adibito alla guida**, la cui attività lavorativa richiede l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili e, in quanto tale, incompatibile con lo svolgimento in modalità di lavoro agile.

Tali categorie di personale, *nei casi di obbligo di auto-sorveglianza*, possono presentare richiesta di effettuazione di un tampone molecolare inviando una email alla Referente Covid di Ateneo all'indirizzo: mariateresa.ferraro@unisi.it.

Nel caso di quarantena per contatti stretti (5 o 10 giorni) è previsto l'utilizzo del lavoro agile con obbligo di formazione. A tal proposito occorre che la/il propria/o responsabile di Struttura invii una email all'indirizzo: formazione.sicurezza@unisi.it per ottenere l'invio di materiale formativo e/o essere abilitati a seguire i corsi di formazione sulla piattaforma Moodle.

Flessibilità nell'utilizzo del lavoro agile ordinario – estensione dei piani di lavoro agile individuale

In considerazione dell'attuale situazione emergenziale, al di là dei casi specifici sopra descritti relativi al lavoro agile emergenziale per problematiche di gestione del Covid, è **autorizzato fino al 31**



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI SOCIALI
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

gennaio 2022, l'utilizzo per **un massimo di 2 giorni settimanali** di lavoro agile anche nel caso in cui il proprio piano individuale di lavoro agile preveda un numero inferiore di giorni.

Sarà inoltre possibile fruire delle 2 giornate di lavoro agile, nell'ambito del piano individuale e di struttura di lavoro agile, anche in maniera continuativa nel mese di gennaio per un massimo di 8 giorni anche consecutivi. Considerando la chiusura della pausa natalizia questo sostanzialmente significa prevedere la possibilità di fruire 2 giorni in più nell'ambito del plafond mensile del mese di gennaio. Fatte salve ovviamente le esigenze di funzionalità delle strutture e la necessità di garantire un servizio continuativo al pubblico, l'estensione dei giorni di lavoro agile dovranno quindi essere concordati con il/la responsabile della struttura.

Tale possibilità presuppone l'accordo con la/il propria/o Responsabile e permette una parziale deroga dei Piani di lavoro agile di struttura e individuali, ferma restando la necessità di avere sottoscritto l'Accordo Individuale di lavoro agile, che rimane requisito imprescindibile per svolgere l'attività in modalità agile ordinaria.

Personale fragile e personale familiare di persone fragili

Restano salve le disposizioni in materia di "fragilità" già adottate in Ateneo; ne consegue che a tali lavoratrici/tori non si applica il limite delle due giornate lavorative massime in lavoro agile. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020) restano pertanto valide le prescrizioni del medico competente universitario di collocamento in lavoro agile fino alla fine dell'emergenza sanitaria (31/03/2022).

Personale universitario in regime di convenzione con l'AOUS

Il personale in regime di convenzione con l'AOUS può presentare domanda sia di lavoro agile ordinario che emergenziale nei casi sopra descritti, previa condivisione con le/i proprie/i le/i responsabili universitari e ospedalieri anche con riferimento alla compatibilità rispetto alla attività universitarie e assistenziali svolte. Il modello per la richiesta di lavoro agile è rintracciabile alle pagine web <https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/servizi-utili/lavoro-agile>.

Differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale

Al fine di permettere una quanto più possibile rotazione del personale e ridurre situazioni di compresenza in sede, è consentito ricorrere alla flessibilità oraria. A tale proposito è possibile



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI SOCIALI
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

avvalersi della flessibilità in entrata anche oltre le ore 10:00, che si aggiunge alla flessibilità già prevista in uscita (uscite anticipate o posticipate fino a 50 minuti), nell'ambito degli orari di servizio delle Strutture e nel rispetto delle esigenze di funzionalità della struttura definite dal Responsabile della struttura, sulla base delle indicazioni del Responsabile di riferimento. La misura della flessibilità oraria vale esclusivamente nei giorni di presenza in sede.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile a: Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali – Settore gestione orario di lavoro (tecniciamministrativi-presenze@unisi.it), Ufficio affari sociali (lavoroagile@unisi.it), Servizio di prevenzione e protezione (spp@unisi.it).

Cordiali saluti.

Il Direttore generale
Emanuele Fidora

La Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
Maria Teresa Ferraro

La Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo
Laura Goracci

Il Responsabile dell'Ufficio affari sociali
Francesco Fusi

Nuova regolamentazione sulla quarantena, auto-sorveglianza e isolamento

a) Quarantena in caso di contatti stretti con un positivo

Coloro che abbiano avuto contatti stretto con un positivo o con soggetti considerati ad alto rischio, devono attenersi ai seguenti comportamenti:

- se vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi e asintomatici: 5 giorni di quarantena. Il rientro in servizio è autorizzato solo a condizione tuttavia che risulti eseguito un tampone con risultato negativo



- se non vaccinati o con 1 sola dose di vaccino: 10 giorni di quarantena, a partire dall'ultimo contatto con la persona positiva. Il rientro in servizio è autorizzato solo a condizione tuttavia che risulti eseguito un tampone con risultato negativo.

Si ricorda che a partire dall'1 gennaio 2022 la quarantena non viene più equiparata alla malattia.

b) Soggetti non tenuti alla quarantena

Non sono tenuti alla quarantena i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi), abbiano effettuato la terza dose di richiamo (booster) oppure risultino guariti dal Covid da meno di 4 mesi (120 giorni). I soggetti in tale condizione sono obbligati alla cosiddetta “**auto-sorveglianza**”. Devono quindi:

- indossare mascherine respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- Al 5^a giorno di auto-sorveglianza, effettuare un test antigenico rapido o molecolare nel caso compaiano sintomi

c) Isolamento in caso di positività al Covid 19

Coloro che risultino positivi al Covid 19 dovranno attenersi ai seguenti comportamenti:

- se asintomatici: restare in isolamento per 10 giorni a decorrere dalla data di accertamento del tampone positivo. L'isolamento ha termine al primo tampone negativo (anche tampone rapido).
- se sintomatici: restare in isolamento per 10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Dopo 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi, effettuare un tampone (anche rapido) che, se negativo, autorizza il rientro in servizio
- nel caso in cui sia già stata somministrata la terza dose (booster) oppure nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale (2 dosi da meno di 4 mesi), l'isolamento è ridotto da 10 a 7 giorni.

In caso di malattia Covid -19, la/il dipendente dovrà contattare il proprio medico curante al fine di ottenere la certificazione dello stato di malattia.